

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 6

(Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole << senza oneri >> sono sostituite dalle seguenti: << senza costi tariffari di competenza regionale >>;

b) nella rubrica dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile >> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo >>;

c) al comma 1 dell'articolo 12 le parole << di motorizzazione civile >> sono sostituite dalle seguenti: << di collaudo >>.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole << trasporto stradale >> sono inserite le seguenti: << e comunque nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" >>.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.